

CAMERA DEI DEPUTATI N. 1953

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

LATINI, LOIZZO, PRETTO

Istituzione del Premio « Formatore dell'anno »

Presentata il 9 luglio 2024

ONOREVOLI COLLEGHI! — Il Consiglio dell'Unione europea nelle sue « Conclusioni sui docenti e formatori del futuro » (2020/C193/04), pubblicate nella *Gazzetta Ufficiale* dell'Unione europea C 193 del 9 giugno 2020, ha invitato la Commissione a istituire « un premio europeo annuale » da destinare « a docenti o formatori con meriti eccezionali, ad esempio per aver promosso l'innovazione, l'inclusività o la dimensione europea nell'insegnamento ». Sulla base delle suddette conclusioni, nella

presente legislatura è stato presentato un progetto di legge, d'iniziativa del senatore Roberto Marti, volto all'istituzione della Giornata nazionale del formatore (atto Senato n. 925).

La presente proposta di legge intende dunque istituire il premio « Formatore dell'anno », da conferire ai cittadini italiani che si siano distinti per meriti nel campo della formazione e che abbiano esaltato il prestigio della formazione italiana nel mondo.

PROPOSTA DI LEGGE

—

Art. 1.

(Istituzione del premio «Formatore dell'anno»)

1. È istituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri il premio «Formatore dell'anno», di seguito denominato «premio», conferito ai cittadini italiani che si siano in maniera encomiabile distinti nel campo della formazione e, con la loro opera, abbiano esaltato il prestigio della formazione italiana nel mondo.

2. Presso la Presidenza del Consiglio dei ministri è altresì istituito un registro ove sono iscritti i nomi di coloro ai quali è stato conferito il premio.

Art. 2.

(Conferimento del premio)

1. Il premio è conferito annualmente dal Presidente del Consiglio dei ministri, per distinte categorie di merito.

2. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, è stabilito l'elenco delle categorie di merito di cui al comma 1.

Art. 3.

(Decorazione)

1. Il premio, per ogni categoria di merito di cui all'articolo 2, comma 2, è costituito da una medaglia di bronzo che presenta, da un lato, l'emblema della Repubblica italiana e, dall'altro lato, la dicitura: «Formatore dell'anno nella categoria», seguita dal nome di ciascuna categoria di merito.

Art. 4.

(Requisiti dei candidati)

1. Per la candidatura al premio è richiesto il possesso dei seguenti requisiti:

a) avere concluso un percorso formativo o essersi distinti in una delle categorie di merito di cui all'articolo 2, comma 2;

b) avere maturato una comprovata e riconosciuta esperienza in una delle categorie di merito di cui all'articolo 2, comma 2;

c) avere tenuto una condotta civile e sociale irreprensibile;

d) avere adempiuto agli obblighi tributari e previdenziali.

Art. 5.

(Presentazione delle candidature)

1. Le candidature per il conferimento del premio sono inviate alla Presidenza del Consiglio dei ministri entro il 30 aprile di ciascun anno su proposta del Ministro dell'istruzione e del merito. Le associazioni di categoria o i singoli cittadini possono presentare segnalazioni al medesimo Ministero, corredate da almeno cinquecento firme.

2. A ciascuna candidatura sono allegati i seguenti atti:

a) documento d'identità;

b) codice fiscale;

c) estratto del casellario giudiziario e certificato dei carichi pendenti;

d) *curriculum vitae*.

Art. 6.

(Comitato di selezione)

1. Le candidature sono esaminate da un comitato di selezione, di seguito denominato «comitato», istituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri.

2. Il comitato è composto da:

a) un rappresentante della Presidenza del Consiglio dei ministri, che lo presiede;

b) un rappresentante del Ministero dell'istruzione e del merito;

c) un rappresentante del Ministero delle imprese e del *made in Italy*;

d) un rappresentante del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale;

e) un rappresentante di ciascuna delle categorie di merito di cui all'articolo 2, comma 2, che si esprime limitatamente alle candidature relative alla categoria di appartenenza.

3. I componenti del comitato di cui al comma 2 sono nominati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su designazione: del Presidente del Consiglio dei ministri per il componente di cui alla lettera a), del Ministro rispettivamente competente per ciascuno dei componenti di cui alle lettere b), c) e d) e del Ministro dell'istruzione e del merito per i componenti di cui alla lettera e).

4. Ai componenti del comitato, che durano in carica tre anni, non spettano compensi, gettoni di presenza, rimborsi di spese o altri emolumenti comunque denominati.

Art. 7.

(Fase istruttoria)

1. Il comitato svolge un'istruttoria volta ad accertare che i candidati in possesso dei requisiti di cui all'articolo 4 si siano resi singolarmente benemeriti nel raggiungere livelli di eccellenza nell'esercizio della propria attività in una delle categorie di merito di cui all'articolo 2, comma 2.

2. L'istruttoria è condotta con modalità che assicurino una valutazione approfondita del livello di eccellenza dei candidati.

Art. 8.

(Revoca del premio)

1. Incorre nella perdita del premio l'insignito che se ne renda indegno.

2. La revoca del premio può essere proposta da ciascuno dei Ministri rappresentati nel comitato. La proposta di revoca è presentata al comitato che, previa sommaria delibazione, la comunica all'interessato. Entro il termine di trenta giorni dal ricevimento della comunicazione, l'interessato ha diritto di presentare per iscritto le proprie osservazioni.

3. Entro il termine di sessanta giorni dalla presentazione delle osservazioni da parte dell'interessato ovvero, in caso di mancata presentazione, dalla scadenza del termine di cui al comma 2, il comitato decide sulla proposta di revoca del premio.

4. La revoca del premio è disposta con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri.

Art. 9.

(Disposizioni transitorie)

1. In sede di prima applicazione, il Presidente del Consiglio dei ministri, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto di cui all'articolo 2, comma 2, conferisce il premio per ciascuna delle categorie di merito indicate dal decreto medesimo.

2. Gli insigniti del premio ai sensi del comma 1 costituiscono il comitato di selezione di cui all'articolo 6 per il primo triennio di applicazione della presente legge.

Art. 10.

(Disposizioni finanziarie)

1. Per l'attuazione delle disposizioni di cui agli articoli 1, 2 e 3 è autorizzata la spesa di 2.000 euro annui a decorrere dall'anno 2025.

2. Agli oneri di cui al comma 1, pari a 2.000 euro annui a decorrere dall'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento

mento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2024-2026, nell'ambito del programma « Fondi di riserva e speciali » della missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2024, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'istruzione e del merito.

PAGINA BIANCA



19PDL0099030